

ATTO TRANSITORIO IN ORDINE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ISEE (DPCM n. 159/2013)

Ambito di Applicazione

L'ISEE, presentato dai cittadini in relazione a quanto disposto dal DPCM n. 159/2013, sarà applicato per:

- 1) accesso alle prestazioni sociali agevolate
- 2) accesso alle prestazioni socio sanitarie (percorsi assistenziali o interventi rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia quali servizi domiciliari, di ospitalità presso strutture residenziali o semi-residenziali, interventi economici)
- 3) accesso alle prestazioni a favore di minorenni (prestazioni motivate dalla presenza nel nucleo di minorenni)
- 4) persone con disabilità media, grave e non autosufficienti: persone per le quali sia accertata una delle condizioni contenute nell'allegato 3 al DPCM;

Prestazioni Socio Sanitarie rivolte a persone adulte

Esclusivamente **per le persone adulte** che presentano condizioni di disabilità o non autosufficienza, aventi le caratteristiche rientranti nell'Allegato 3) del DPCM 159/2013, che beneficiano dei servizi socio sanitari sopra citati, questi possono presentare l'ISEE relativo al nucleo anagrafico, oppure presentare una dichiarazione ISEE limitata al nucleo familiare costituito, oltre che dal beneficiario, dal solo coniuge e dai figli se presenti.

Prestazioni Socio Sanitarie e sociali a favore di minorenni

In caso di accesso a prestazioni agevolate a favore di minori, questi seguono le norme di cui all'art. 7 del DPCM 159/2013 e precisamente:

- i minori fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio a meno che questi:
 - o risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore oppure
 - o il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore oppure
 - o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento del figlio oppure
 - o quando sussiste esclusione della potestà genitoriale o è stato adottato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare oppure
 - o quando risulta accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici

Isee corrente

Il richiedente o beneficiario di prestazioni agevolate che intende evidenziare una variazione della propria condizione o di un componente del proprio nucleo familiare reddituale, può presentare l'ISEE CORRENTE, nei 18 mesi precedenti alla richiesta di agevolazione. Sarà possibile considerare l'ISEE corrente solo in presenza di variazioni superiori al 25% dell'ISR presentata a causa di:

- Risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato, mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico;
- Lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività;
- Lavoratori dipendenti che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 gg nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

Prestazioni continuative a ciclo residenziale

Per i casi in cui sia richiesto di beneficiare di prestazioni sociali agevolate in merito a servizi a ciclo residenziale, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 c.3) lettera b).

In tema di calcolo della componente aggiuntiva del nucleo familiare del beneficiario, rimane la possibilità di esonerare il figlio non convivente a far parte della componente aggiuntiva, nel caso di estraneità con il beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici. Tale condizione potrà essere comprovata dal diretto interessato con:

- Certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture educative di accoglienza, accertamenti in sede giurisdizionale.....);
- Relazione sociale contenente gli elementi in grado di mettere in evidenza la oggettiva mancata relazione economica ed affettiva fra genitore e figli.

In assenza della documentazione di cui sopra si applica la normativa genericamente indicata dal dispositivo legislativo.

Scadenza - Validità dell'ISEE

- Le dichiarazioni ISEE, formulate ai sensi del DPCM 159/2013 ha scadenza al 15/1 di ogni anno.

Sui servizi continuativi l'aggiornamento/rivalutazione amministrativa della compartecipazione per l'anno 2015 si può determinare in base all'ISEE in corso di validità al 31.12.2014; se invece l'ISEE nel frattempo è scaduto, verrà rivalutato secondo il nuovo ISEE dal 1° gennaio 2015;

- Le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto, continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente e comunque non oltre all'entrata in vigore del nuovo regolamento delle prestazioni sociali agevolate
- **nuovi beneficiari** (nuova presa in carico o nuova tipologia di prestazioni su persona già in carico) : è tenuto a produrre la dichiarazione ISEE secondo la nuova normativa ;
- L'isee corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Per i servizi socio-educativi e scolastici, la validità segue l'anno scolastico o educativo, la prima scadenza per la presentazione del nuovo ISEE è fissata entro il 30/7/2015. Per gli anni successivi, la data del 30/7 rimane la scadenza di presentazione dell'ISEE per l'accesso agevolato alle prestazioni del successivo anno educativo/scolastico.

Per i restanti servizi, ferma restando la scadenza fissata dalla normativa relativa all'anno solare, limitatamente al primo anno di vigenza della nuova normativa, si procede come segue:

- a) **utenti già in carico al servizio sociale e già beneficiari** di servizi con prestazioni agevolate, con ISEE in corso di validità e che **richiedono l'accesso a ulteriori servizi ma nella stessa tipologia** (es. mensa domiciliare che chiede SAD), si considera lo stesso ISEE contenuto nella dichiarazione presentata per i servizi di cui già è beneficiario.

In ogni caso anche le nuove dichiarazioni presentate in corso d'anno avranno scadenza 15/1 dell'anno successivo.

Minimo vitale

Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui agli articoli seguenti viene individuato un "minimo vitale", intendendosi per tale la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Quale valore economico ISEE del minimo vitale viene assunto un importo annuo pari a quello dell'assegno sociale INPS senza maggiorazioni (attualmente Euro 5.868,99).

Tariffa di contribuzione per la frequenza ai servizi diurni dedicati alla disabilità.

L'amministrazione comunale si impegna a definire nel corso del 2015 la percentuale di contribuzione da applicare per i propri residenti secondo le indicazioni territoriali approvate dall'assemblea consortile in data 24.1.2014, nonché dall'assemblea distrettuale.

Soglie di accesso

Fino alla adozione del nuovo Regolamento delle prestazioni sociali agevolate e degli atti connessi all'applicazione dell'ISEE, rimangono in vigore i limiti di reddito, i valori delle fasce di compartecipazione, le % di compartecipazione al costo del servizio, ad oggi vigenti.

Tali valori e indicazioni potranno essere modificati in sede di stesura e successiva approvazione dei nuovi Regolamenti

Coloro che non presenteranno dichiarazione ISEE dovranno corrispondere le tariffe massime previste e quindi non entrano a beneficiare delle agevolazioni tariffarie.

Rimane in capo a Dirigente del Settore interessato disporre, per singoli casi, supportati da relazione sociale contenente congrua e documentata motivazione, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Alla Giunta Comunale competerà la Definizione annuale della quota di Minimo Vitale; nonché alla Definizione annuale dei valori economici delle Fasce.